



COMUNE DI STATTE
PROVINCIA DI TARANTO

BANDO PUBBLICO
PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI
IN LOCAZIONE (art. 11 L. 431/98) – COMPETENZA 2021

Visto l'art. 11 della Legge 09 dicembre 1998 n. 431, con cui è stato istituito il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

Viste la Determina del Dirigente della Sezione Politiche Abitative della Regione Puglia n. 412 del 09/12/2022 che ha individuato e ripartito le risorse per il contributo in oggetto, mettendo a disposizione del Comune di Statte la somma di € 28.804,90 per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per l'annualità 2021;

SI RENDE NOTO

E' indetto bando pubblico di concorso per la concessione di contributi a sostegno dell'accesso alle abitazioni in locazione ai sensi dell'art.11 della Legge 431/98 per l'annualità 2021;

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

Possono partecipare al concorso i cittadini residenti nel Comune di STATTE in alloggi condotti in locazione, con **contratto regolarmente registrato**, e per i quali sussistono i seguenti requisiti minimi:

1. REDDITO

A. Reddito annuo imponibile complessivo per l'anno 2021 del nucleo familiare non superiore a due pensioni minime INPS (€ **13.405,08**) rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti NON inferiore al **14%**;

B. Reddito annuo imponibile complessivo per l'anno 2021 del nucleo familiare NON superiore all'importo di € **15.250,00**, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti NON inferiore al **24%** .

Ai sensi dell'art. 21 della Legge 05.08.78 n. 457 tale limite di reddito è diminuito di euro **516,46** per ogni figlio a carico e, qualora alla formazione del reddito complessivo concorrano redditi da lavoro dipendente, questi dopo la predetta detrazione per i figli sono calcolati nella misura del 60%.

Per l'accertamento dei requisiti minimi di cui alle lettere A) e B), l'ammontare dei redditi da assumere a riferimento è quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi ed il valore dei canoni è quello risultante dai contratti di locazione ad uso abitativo primario regolarmente registrati ed al netto degli oneri accessori.

Per la determinazione del reddito di ogni componente del nucleo familiare dovrebbe essere utilizzato, a titolo semplificato, per il modello Certificazione Unica 2022, nel riquadro Dati fiscali, il rigo 1 o il rigo 2; per il modello 730/2022, redditi 2021, il rigo 11, Quadro 730-3; per il modello Unico P.F. 2022 il rigo RN1 del quadro RN, o il rigo LM8 del quadro LM, e/o il rigo RD 11 del quadro RD. Vanno inoltre computati tutti gli emolumenti (esclusi quelli non continuativi) quali pensioni e sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, nonché tutte le indennità comprese quelle esentasse, fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento e l'assegno di cura per pazienti affetti da SLA/SMA e per pazienti non autosufficienti gravissimi.

In esecuzione della L. R. 15 novembre 2017 n. 45, destinatari dei contributi sui canoni di locazione annualità 2021 potranno essere anche i coniugi separati o divorziati che versano in particolari condizioni di disagio economico, aventi i seguenti requisiti:

- Genitori separati o divorziati residenti in Puglia da almeno cinque anni;
- disponibilità reddituale inferiore o pari al doppio dell'importo stabilito per l'assegno sociale minimo, determinata da pronuncia dell'organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento all'altro coniuge;

- presenza di figli minori o di figli non autosufficienti ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104.
Ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. n. 45/2017, è escluso dai benefici il genitore che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al D.L. n. 11/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 38/2009, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale.

CASI DI ESCLUSIONE DAL CONTRIBUTO

1. Le domande presentate da soggetto locatore con vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado o di matrimonio con il locatario;
2. Le domande relative a nuclei familiari, composti dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico dei suoi componenti ai fini IRPEF, che relativamente all'anno 2021:
 - hanno titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare dell'assegnazione in proprietà di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile;
 - hanno titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, così come definito all'art. 2 -lett. c) della L.R. n. 54/84, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;
 - hanno richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi, la detrazione dei redditi d'imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale;
 - hanno beneficiato della quota destinata all'affitto del Reddito di Cittadinanza (di cui al D.L.28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i) per più di 6 mesi nell'anno 2021;
3. Alloggi in zone di pregio, così definite da accordi comunali ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L. n. 431/98 e decreti ministeriali attuativi;
4. Alloggi con categoria catastale A1, A8 e A9;
5. Alloggi con superficie utile superiore a mq. 95, fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi (composti da almeno 6 componenti) o da nuclei familiari in cui sia presente un soggetto con disabilità riconosciuta al 100%;
6. domande presentate dagli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

Per chi dichiara reddito ZERO e/o per i casi in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito imponibile per la fascia a) e sul reddito convenzionale per la fascia b)- sia superiore al 90%, alla domanda di contributo deve essere allegata:

-dichiarazione del soggetto richiedente relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone, oppure
-nel caso in cui il richiedente dichiari di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazione delle generalità di quest'ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l'ammontare del reddito percepito dall'intero nucleo familiare di appartenenza, che deve risultare congruo rispetto al canone versato.

MISURA DEL CONTRIBUTO

Per i locatari in possesso dei requisiti richiesti e di un reddito complessivo NON superiore a due pensioni minime INPS (€ 13.405,08), l'incidenza del canone sul reddito va ridotta fino al 14% ed il contributo da assegnare non può comunque essere superiore ad **€ 3.098,74**.

Per i locatari in possesso dei requisiti richiesti e di un reddito complessivo NON superiore ad euro 15.250,00, l'incidenza del canone sul reddito va ridotta fino al 24% ed il contributo da assegnare non dovrà comunque essere superiore ad **€ 2.324,06**.

Il contributo sarà corrisposto in relazione ai mesi di registrazione del contratto per l'anno 2021, anno di riferimento del fondo, e le frazioni di mese inferiori a giorni 15 saranno escluse dal calcolo del contributo.

Il Comune potrà assegnare, con provvedimento motivato, un contributo inferiore rispetto a quello massimo previsto.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata su appositi moduli predisposti dal Comune ed in dotazione presso l'**Ufficio Servizi Sociali** ed è redatta in forma di autodichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/00, formulata con riferimento ai requisiti richiesti per la partecipazione al concorso.

Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia NON autenticata di un valido documento di riconoscimento e la Dichiarazione Sostitutiva Unica resa ai sensi del D.Lgs 109/98 e ss.mm., da rilasciare presso i Patronati, nonché copia del Contratto di locazione regolarmente registrato.

Le domande dovranno pervenire improrogabilmente entro il **termine perentorio delle ore 12.00 del 24 febbraio 2023** e dovranno essere consegnate esclusivamente all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Statte in Via Pergolesi n. 11/B previo appuntamento da concordare contattando il numero telefonico 099-4742876.

N.B. Le domande pervenute oltre tale data, quelle prive della documentazione richiesta, nonché quelle che risultano essere prive o incomplete delle dichiarazioni necessarie per la concessione del contributo, NON saranno ammesse al beneficio.

Il Comune si riserva di effettuare gli accertamenti atti a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dal regolamento comunale sui controlli delle autodichiarazioni.

Le dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi di legge e le relative richieste saranno escluse dai benefici.

GRADUATORIA

L'Ufficio Servizi Sociali provvederà a stilare la graduatoria dei soggetti ammissibili al contributo, distinti in due fasce di reddito in ordine crescente.

In caso di parità dei redditi sarà data la precedenza ai nuclei familiari che presentino una elevata soglia di incidenza del canone sul reddito, distinguendo esplicitamente i concorrenti della prima fascia di reddito ed il relativo importo da quelli della seconda fascia. La graduatoria sarà approvata e pubblicata nelle forme previste dalla Legge e dai regolamenti comunali e trasmessa alla Regione PUGLIA entro il termine perentorio del 24 marzo 2023.

L'erogazione dei contributi, da effettuarsi in unica soluzione, è condizionata al trasferimento dei fondi necessari da parte della Regione PUGLIA.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali –Via Pergolesi n.11/B, tel. 099/4742876.

Ai sensi D. Lgs n. 196/2003 si informa che i dati personali forniti dai partecipanti al concorso in oggetto saranno raccolti e trattati con l'ausilio di strumenti informatici e pubblicati come previsto dalla normativa vigente, il loro trattamento avverrà nella piena tutela della riservatezza e le finalità di utilizzo saranno esclusivamente quelle previste dalla L. 431/98.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Monica GRECO

L'ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI
Ivan ORLANDO